



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 17

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

70<sup>a</sup> seduta (pomeridiana): mercoledì 28 gennaio 2009

Presidenza del presidente POSSA

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(572) CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell’articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 7
ASCIUTTI (PdL) . . . . .	5
BEVILACQUA (PdL), relatore . . . . .	6
* GIAMBRONE (IdV) . . . . .	5
PITTONI (LNP) . . . . .	3
* RUSCONI (PD) . . . . .	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	8

---

**N.B.** L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l’Autonomia: Misto-MPA.

*I lavori hanno inizio alle ore 15,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(572) CAFORIO ed altri.** – *Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 572, sospesa nella seduta del 21 gennaio, nel corso della quale era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non essendo stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione finale.

PITTONI (*LNP*). Signor Presidente, le disposizioni vigenti in materia di equipollenza tra i diplomi di laurea in titolo, oltre ad apparire contrarie alla Costituzione, alle direttive europee e ad ogni normativa vigente in Italia, sono in stridente contrasto con il testo della legge del 10 febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali», approvata definitivamente il 24 gennaio del 2006, pochissimi giorni prima dell'approvazione della legge di conversione del citato decreto-legge n. 250 del 2005 dalla stessa Camera dei deputati.

Più specificamente, il citato articolo 1-septies del decreto-legge n. 250 del 2005 presenta evidenti profili di incostituzionalità, in quanto interviene con una norma di dettaglio sull'esercizio delle professioni sanitarie, materia in cui, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, allo Stato è demandata la determinazione di principi, mentre spetta alle Regioni la potestà legislativa di dettaglio. La competenza regionale è stata confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 424 del 2005 e appare rispettata dall'assetto normativo delineato dalla citata legge n. 43 del 2006 sulle professioni sanitarie che prevede accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Le norme in vigore presentano poi evidenti profili di contrasto con le disposizioni dell'Unione europea sulla formazione universitaria e con la recente direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché con il decreto-legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (articolo 2, comma 7), che disciplina il profilo dei laureati in scienze motorie, non abilitandoli all'esercizio di attività sanitarie. Il corso di laurea in

scienze motorie, d'altronde, non è sicuramente aderente al profilo professionale contenuto nel decreto del Ministro della salute per la formazione dei fisioterapisti. Il provvedimento in oggetto inoltre rende inefficace la programmazione annuale nazionale per l'accesso ai corsi di laurea in fisioterapia, disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base di dati regionali.

Infine, in via generale, si finisce di fatto per affidare la salute dei cittadini a personale non sanitario. L'unica possibile equipollenza dovrebbe prevedere il superamento del concorso di ammissione nell'ambito dei posti programmati; il riconoscimento di crediti formativi come per qualsiasi altro corso di laurea con una qualche attinenza; la frequenza di ciascuno dei tre anni del corso per poter conseguire il relativo attestato; il superamento dell'esame finale di laurea abilitante alla professione con la presenza in commissione di rappresentanti della professione.

Non si comprende quindi come un corso di laurea che non risponda a nessuno dei requisiti europei possa essere stato reso equipollente con la semplice frequenza di un idoneo corso su paziente. La norma vigente appare quindi del tutto impropria e, comunque, il decreto ministeriale conseguente avrebbe dovuto prescrivere il rispetto di tutti i requisiti sopra illustrati: superamento dell'esame d'ingresso nell'ambito di una programmazione e valutazione dei crediti formativi; frequenza e superamento del tirocinio triennale; superamento dell'esame di laurea abilitante. Solo se i *curricula* formativi dei laureati in scienze motorie e dei laureati in fisioterapia fossero interamente identici, le due lauree sarebbero intercambiabili. Ma se così fosse, non avrebbero ragione di esistere due corsi di laurea con due *iter* preposti alla formazione di due diversi professionisti: uno sanitario e uno non sanitario. Ne consegue che nessuna equipollenza è possibile, perché solo ed esclusivamente il conseguimento della laurea in fisioterapia con tesi finale e relativa discussione è abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista.

Infine, e ancora più sostanzialmente, l'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 250 del 2005 è contrario a qualsiasi criterio di ragionevolezza, ad ogni forma di logica e al più comune buonsenso, considerata la particolare delicatezza della figura sanitaria professionale del fisioterapista, dedicata a compiere una funzione particolarmente importante nella riabilitazione dei pazienti. Tutti noi sappiamo bene quanto una terapia riabilitativa più o meno corretta possa risultare estremamente benefica o invece pericolosamente negativa per la salute del cittadino. È di tutta evidenza che si tratta di una materia eminentemente sanitaria che riguarda una figura professionale, quella del fisioterapista, alla quale lo stesso Parlamento, approvando la citata legge n. 43 del 2006, ha voluto riconoscere particolare importanza, provvedendo addirittura alla creazione di un apposito ordine professionale.

In conclusione, a nome del mio Gruppo, annuncio il voto favorevole al provvedimento al nostro esame.

RUSCONI (PD). Signor Presidente, sarò estremamente breve anche per consentire il prosieguo dei lavori, vista la presenza del sottosegretario Pizza, ed anche perché sono già intervenuto in fase di discussione sul disegno di legge al nostro esame.

Finalmente si fa giustizia di un provvedimento che era del tutto ingiustificato, se non addirittura di sapore elettorale. Al momento dell'esame del decreto-legge ero alla Camera dei deputati e presentai numerosi emendamenti. Un fatto ironico è che quel giorno la norma sull'equipollenza fra la laurea in fisioterapia e scienze motorie fu approvata con la comprensibile giustificazione che si voleva dare una mano ai tanti laureati in scienze motorie che non avevano lavoro, generando di fatto un'equivalenza dal punto di vista sanitario senza che i laureati in scienze motorie ne avessero le necessarie competenze. Si volle forzare una situazione a pochi mesi dalle elezioni del 2006. L'altro aspetto ironico della vicenda è che fu approvato anche un ordine del giorno da parte dall'allora maggioranza – che corrisponde più o meno all'attuale – in cui si chiedeva di riesaminare in modo assai critico successivamente quello stesso provvedimento: il tutto è agli atti della Camera dei deputati.

Nel mese di giugno del 2006, il Sottosegretario all'università, onorevole Dalla Chiesa, provvide a bloccare il provvedimento, ma occorreva indubbiamente un disegno di legge come quello presentato dai colleghi dell'Italia dei Valori; ne era stato presentato uno analogo da parte di tutto il Centro-sinistra, il cui fine era quello di ripristinare la situazione precedente, che però non completò il suo *iter* nella scorsa legislatura.

Mi dichiaro quindi estremamente favorevole al provvedimento al nostro esame, ma vorrei esprimere un auspicio: pur ritenendo la norma sull'equipollenza sbagliata, essa fu emanata per dare una risposta concreta ai tanti laureati in scienze motorie cui ora deve essere data l'unica risposta possibile, la stessa che è stata data in tanti altri Paesi europei (come quelli anglosassoni). Deve essere garantita una presenza più efficace, anche in termini di numero di ore e in quelli che venivano chiamati i gruppi sportivi pomeridiani (anche se so che sono stati limitati nei recenti provvedimenti), di insegnanti di educazione fisica nelle scuole. Questa a mio giudizio è la risposta più opportuna ad un bisogno reale.

Preannuncio quindi che il voto del Gruppo Partito Democratico sarà favorevole in coerenza con quello già espresso nel 2005.

GIAMBRONE (IdV). Intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori. Dal momento che il provvedimento è stato presentato dal nostro Gruppo, non intendo sottrarre ulteriore tempo ai lavori della Commissione.

ASCIUTTI (PdL). Signor Presidente, tutti ricordiamo ciò che è avvenuto in passato. Alla fine del 2005, dunque a fine legislatura, fu proposto con forza dall'allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport un provvedimento per concludere l'*iter* del provvedimento. Ricordo a me stesso e ai pochi colleghi che condivisero con me quell'e-

sperienza che a quei tempi ebbi delle forti perplessità in merito (tra l'altro ero investito della carica di Presidente di questa Commissione) ma il Governo – come tutti ricorderanno – insistette ed il provvedimento fu approvato. Al riguardo nel Paese vi era una forte attesa mediatica.

Successivamente, nel 2006 vennero presentate ulteriori proposte di legge, sia alla Camera dei deputati che al Senato, che si sostanziano in due commi, il secondo dei quali creava le stesse identiche perplessità perché aggravava l'ostacolo senza cambiare nulla. Ricordo ancora che nella dichiarazione svolta il 12 giugno 2007 in questa Commissione manifestai l'opportunità di cassare proprio il comma 2.

Ho fatto questa premessa per ricordare che eravamo tutti d'accordo nel chiudere un capitolo che, invece di agevolare, creava grossi problemi nel Paese. Le due lauree sono distinte: una porta ad un'abilitazione professionale attraverso gli esami di Stato, l'altra no. Insomma, si trattava di un vero pasticcio.

Ben venga quindi l'attuale disegno di legge che finalmente detta regole precise. Lungi da me pensare di dover risolvere il problema di una categoria di laureati con il vecchio metodo un tempo definito «democristiano» delle assunzioni ad oltranza nella pubblica amministrazione. Al momento non sarebbe neanche possibile farlo poiché di lauree che non portano ad un lavoro ce ne sono tante. Oggi le lauree vengono scelte indipendentemente dalle opportunità lavorative che nel futuro possono offrire, sono legate a motivi culturali. Certo, magari poi consentono di trovare anche un lavoro, ma questo non è implicito nella scelta stessa. A volte è più facile trovare un lavoro con un titolo di specializzazione superiore o con un buon titolo industriale o professionale, piuttosto che con alcune lauree. Lo sappiamo benissimo noi e lo sanno anche gli studenti.

È importante che in questo Paese sia fatta chiarezza sui corsi di laurea. È un argomento su cui stiamo ragionando da alcuni giorni e credo che il Governo, non solo il Parlamento, sia nelle condizioni di poter dare una giusta indicazione al riguardo. Non possiamo consentire che siano i rettori e le università a decidere perché ognuno tira acqua al proprio mulino, consentitemi di dirlo.

Ricordo che, quando fu istituita, la laurea in Scienze delle comunicazioni rappresentava il futuro, ma da un'indagine condotta sui primi 20.000 laureati abbiamo scoperto che nei tre anni successivi alla laurea solo sette di questi hanno trovato un posto di lavoro.

Avrei molto altro da aggiungere, ma mi fermo qui, annunciando il voto favorevole del Gruppo PdL al provvedimento.

BEVILACQUA, *relatore*. Ringrazio i colleghi che sono intervenuti e le forze politiche che hanno consentito l'esame di questo provvedimento in sede deliberante.

Mi pare che, al di là di ogni ragionevole dubbio, questo provvedimento sia condiviso da tutti: le dichiarazioni dei colleghi dimostrano, oltre ogni aspettativa, questa piena condivisione.

Esprimo quindi soddisfazione alla Commissione e ringrazio i colleghi dell'Italia dei Valori, presentatori del provvedimento, per averlo sottoscritto e proposto. Non è comunque importante stabilire chi lo abbia proposto per primo o in capo a chi siano le responsabilità; quello che conta è che stiamo riparando ad un errore commesso nel 2005 in modo condiviso. Stiamo cioè rimettendo le cose al proprio posto.

PRESIDENTE. Poiché il Governo non ritiene di dover intervenire, passiamo alla votazione.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

*(All'unanimità).*

Ringrazio tutti i colleghi per essere intervenuti.

*I lavori terminano alle ore 15,25.*

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 572

d’iniziativa dei senatori Caforio, Giambrone, Pardi, Astore, Mascitelli, De Toni, Lannutti, Pedica, Carlino, Amati, Cossiga, Di Nardo, Molinari, Russo e Tomassini

**Abrogazione dell’articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia**

Art. 1.

1. L’articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.